

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

22. 22. (Nuova formulazione) Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e la valutazione sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

22. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

22. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

(A.C. 332 - sezione 3)

**ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

SEZIONE II

**MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO
DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI.**

ART. 24.

(Reddito minimo di inserimento).

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. - *(Estensione del reddito minimo di inserimento).* - 1. Il Governo,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 28 febbraio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti e definisce le modalità e i termini per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento sul territorio nazionale come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli assegni e gli emolumenti erogati ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO**

SEZIONE II

**MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO
DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI**

ART. 24.

(Reddito minimo di inserimento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Reddito minimo di inserimento).

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

« ART. 15.

(Valutazione ed estensione del reddito minimo di inserimento).

1. Il Governo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 riferisce al Parlamento, entro il 28 febbraio 2001 sull'attuazione della sperimentazione, sui risultati conseguiti, nonché sulla valutazione dei medesimi.

2. In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2001 con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione il reddito minimo di inserimento è adottato su tutto il territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà.

3. Il decreto di cui al comma 2, riconduce altresì all'istituto del reddito minimo di inserimento come misure di contrasto alla povertà, con l'inclusione dei requisiti di accesso, gli assegni e gli emolumenti erogati ai cittadini privi di reddito ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Nel medesimo decreto sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Dal 1° gennaio 2001 l'istituto del reddito minimo di inserimento è esteso sul territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà e per la sua attuazione sono finalizzate risorse aggiuntive del fondo nazionale per le politiche sociali.

24. 8. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

24. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 30 maggio.

24. 5. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24. 10
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 24.10 della Commissione, alle parole: Con successivo premettere le seguenti: In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al periodo precedente,

0. 24. 10. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, sostituire le parole: Con successivo provvedimento legislativo con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione,

0. 24. 10. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, dopo le parole: provvedimento legislativo, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 giugno 2001.

0. 24. 10. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, sostituire le parole: i termini e le risorse per l'estensione *con le seguenti:* e le risorse per l'adozione, su tutto il territorio nazionale, entro il 31 luglio 2001,

0. 24. 10. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel medesimo provvedimento sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento, differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale.

0. 24. 10. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e definisce le modalità *fino alla fine del comma con le seguenti:* . Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni e gli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

24. 10. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e definisce le modalità *con le seguenti:* nonché sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva e del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, le modalità.

24. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e definisce le modalità *con le seguenti:* nonché sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, le modalità.

24. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e definisce *aggiungere le seguenti:* con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 400 del 1988.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 ridefinisce, inoltre, i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale.

24. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: alla quale ricondurre *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* in modo da non determinare una riduzione degli attuali trattamenti, facendo salvi i diritti acquisiti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con l'obiettivo di realizzare una disciplina armonica tra i diversi istituti.

24. 7. Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.11 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 24.11 della Commissione, premettere le parole: Tra le misure di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), della presente legge, è ricompreso.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: è definito fino alla fine dell'emendamento.

0. 24. 11. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.11 della Commissione, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera c).

0. 24. 11. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.11 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: , ma non esaurisce le medesime.

0. 24. 11. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.11 della Commissione, aggiungere la seguente parte consequenziale:

all'articolo 22, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , tra le quali va ricompreso anche l'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

0. 24. 11. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

24. 11. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24. 01
DEL GOVERNO

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: All'interno con le seguenti: Nell'ambito.

0. 24. 01. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: a coloro che si trovano senza con le seguenti: alle persone senza fissa.

0. 24. 01. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: a coloro con le seguenti: alle persone di nazionalità italiana.

0. 24. 01. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, dopo le parole: progetti presentati aggiungere le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ed entro i termini fissati dal decreto di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: I progetti fino a: definisce con le seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i tempi e.

0. 24. 01. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di volontariato con le seguenti: e dagli

enti di volontariato e di promozione sociale.

0. 24. 01. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di altri organismi senza scopo di lucro con le seguenti: , dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi di cooperazione, dalle fondazioni, dalle IPAB, dagli enti di patronato e da altri organismi del privato sociale.

0. 24. 01. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza scopo di lucro con le seguenti: del privato sociale.

0. 24. 01. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, ove possibile, nel mondo del lavoro.

0. 24. 01. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dagli enti locali,

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: si riferiscono ai comuni delle con le seguenti: operano nelle;

aggiungere, in fine, le parole: e dagli enti locali che appartengono a queste ultime.

0. 24. 01. 9. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 3, dopo le parole: conferenza unificata aggiungere le seguenti: individua le grandi aree urbane di cui al comma 2 e.

0. 24. 01. 10. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 4, sostituire le parole da: Una quota fino a : è destinata con le seguenti: Per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinato un finanziamento di 30 miliardi di lire annui.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: pari a lire 20 miliardi con le seguenti: e 4, pari a lire 50 miliardi.

0. 24. 01. 11. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 4, sostituire le parole da: Una quota fino a : è destinata con le seguenti: Per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinato un finanziamento di 20 miliardi di lire annui.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: pari a lire 20 miliardi con le seguenti: e 4, pari a lire 40 miliardi.

0. 24. 01. 12. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 4, sostituire le parole da: Una quota fino a : è destinata con le seguenti: Per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinato un finanziamento di 15 miliardi di lire annui.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: pari a lire 20 miliardi con le seguenti: e 4, pari a lire 35 miliardi.

0. 24. 01. 13. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Interventi per il potenziamento della rete dei servizi sociali rivolti alle persone in stato di povertà estrema e senza dimora).

1. All'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono effettuati interventi straordinari di potenziamento dei servizi degli enti locali e di altri organismi pubblici e del privato sociale destinati alle persone che versano in stato di povertà estrema e, prioritariamente, a coloro che si trovano senza dimora.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota aggiuntiva del Fondo di cui all'articolo 20, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è destinata al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore, concernenti la realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale. Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati, anche congiuntamente, dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato o dagli altri organismi senza scopi di lucro operanti nel settore, che si riferiscono ai comuni delle grandi aree urbane individuate nel decreto di cui al comma 3.

3. I progetti sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, definisce le modalità di presentazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti e le modalità per l'azione di monitoraggio degli interventi.

4. Una quota delle risorse di cui all'articolo 20, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-

zioni e integrazioni, all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

24. 01. Governo.

(A.C. 332 - sezione 4)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità già concessi ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'anda-

mento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psicofisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3), punto I), della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

I) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

II) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3), punto II), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 24;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio intercorrente tra la concessione degli emolumenti ridefiniti e quelli in atto, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di cui all'articolo 24, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione delle modalità e dei criteri e snellimento delle procedure relativi all'accertamento dell'invalidità civile ed alla verifica della sussistenza dei requisiti

per il riconoscimento delle relative prestazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dall'*International classification of impairments disability and handicaps* (ICIDH) definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

i) fissazione delle modalità di controllo sulla permanenza dei requisiti che danno titolo agli emolumenti di cui al presente comma.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo).

Sopprimerlo.

25. 1. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spesa previdenziale aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. 45. La Commissione.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spesa previdenziale, aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 20.

25. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: già concessi con la seguente: spettanti.

25. 24. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole: dei relativi importi aggiungere le seguenti: tramite la distinzione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale.

25. 32. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel complesso fino alla fine del periodo.

* **25. 12.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel complesso fino alla fine del periodo

* **25. 18.** Lucchese.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: formazione e lavoro di cui aggiungere le seguenti: al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e.

25. 40. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) indennità per favorire l'inserimento, ove possibile, di soggetti con gravi

disabilità in strutture CEOD o centri simili ed il contemporaneo coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle strutture stesse dei rispettivi familiari.

25. 7. Michielon.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 25.41
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 25.41 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: per agevolare l'inserimento, ove possibile, di soggetti con gravi disabilità in strutture CEOD o centri simili ed il contemporaneo coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle strutture stesse dei rispettivi familiari.

0. 25. 41. 1. Michielon, Guido Dussin, Cè, Cavaliere, Stucchi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, primo periodo, dopo le parole: la vita autonoma e la comunicazione *aggiungere le seguenti:* , commisurata alla gravità,

25. 41. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, secondo periodo, dopo le parole: per gravi disabilità *aggiungere le seguenti:* , psichiche e non,

25. 8. Michielon.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tali indennità sono riconosciute al solo titolo di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162.

25. 33. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso I, aggiungere, in fine, le parole: rimane confermato il diritto al cumulo di indennità spettanti nel caso di pluriminzioni , previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429.

25. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso II, aggiungere, in fine, le parole: e commisurata alla sua gravità.

* **25. 13.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso II, aggiungere, in fine, le parole: e commisurata alla sua gravità.

* **25. 17.** Lucchese.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) cumulabilità delle pensioni di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

25. 2. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), anche ai lavoratori infortunati sul lavoro o per malattia professionale in vita.

25. 3. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) interpretazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

25. 4. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: intercorrente tra la concessione degli emolumenti ridefiniti e quelli in atto.

25. 42. La Commissione.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: fatti salvi fino alla fine della lettera con le seguenti: ferma restando la salvaguardia sia dei diritti acquisiti da coloro che già fruiscono di pensioni, assegni o indennità, sia della natura dei diritti soggettivi dei benefici suddetti.

25. 22. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25.43
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 25.43 della Commissione, sopprimere le parole: secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico,

0. 25. 43. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 25.43 della Commissione, sostituire le parole: della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico con le seguenti: dell'accorpamento.

0. 25. 43. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 25.43 della Commissione, sopprimere le parole: anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico,

0. 25. 43. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 25.43 della Commissione, sostituire le parole: tenuto conto di con le seguenti: al fine dell'adeguamento a.

0. 25. 43. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, sostituire le lettera h) e i) con la seguente:

*h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico, revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dall'*International classification of impairments disability and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità, definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.*

25. 43. La Commissione.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: International classification of impairments disability and handicaps aggiungere le seguenti: Classificazione Internazionale dei Disturbi, Disabilità ed Handicaps.

* **25. 14.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: International classification of impairments disability and handicaps aggiungere le seguenti: Classificazione Internazionale dei Disturbi, Disabilità ed Handicaps.

* **25. 16.** Lucchese.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile, alla concessione delle prestazioni spettanti e alla verifica della sussistenza dei necessari requisiti, quali risultano dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo il principio della massima possibile unificazione delle competenze.

25. 23. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il riordino degli assegni e delle indennità di cui al precedente comma non deve determinare una riduzione degli attuali trattamenti, né più restrittive condizioni relative ai requisiti psico-fisici e reddituali individuali. Dovrà inoltre essere specificato che la concessione dei nuovi emolumenti, in quanto costituenti diritti soggettivi, non deve essere subordinata a limitazioni negli stanziamenti complessivi. Le indennità previste alla lettera a), numero 3) del precedente comma devono essere concesse al titolo delle disabilità, e cioè svincolate dal reddito.

25. 10. Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: degli enti e delle associazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

25. 11. Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: associazioni nazionali aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.

* **25. 15.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: associazioni nazionali aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.

* **25. 19.** Lucchese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: territorialmente più rappresentative.

25. 5. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredato di adeguata relazione tecnica,

25. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni con le seguenti: per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

25. 6. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

(A.C. 332 - sezione 5)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica delle

condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo conto altresì della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni psico-fisiche.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Criteri per la valutazione delle condizioni reddituali).

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la valutazione delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. La valutazione delle condizioni reddituali di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto altresì dalla presenza, all'interno del nucleo familiare, di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, accertata ai sensi della normativa vigente.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

1. I contributi economici relativi ai servizi sociali obbligatori sono richiesti dai

comuni esclusivamente agli assistiti maggiorenni.

26. 1. Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: delle condizioni reddituali con le seguenti: della condizione economica del richiedente.

26. 8. La Commissione.

Al comma 1, dopo la parola: reddituali aggiungere le seguenti: e patrimoniali.

26. 5. Maura Cossutta, Saia.

Sopprimere il comma 2.

26. 9. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi economici relativi ai servizi sociali obbligatori sono richiesti dai comuni esclusivamente agli assistiti maggiorenni.

26. 2. Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: della composizione del nucleo familiare fino alla fine del comma con le seguenti: della presenza, all'interno del nucleo familiare, di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza accertata ai sensi della normativa vigente.*

26. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , eccettuate le persone in stato di invalidità grave o gravissima, per le quali il riferimento è effettuato al solo reddito individuale.

26. 4. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi del*

comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162, le condizioni reddituali vengono valutate sulla base del reddito personale.

26. 6. Maura Cossutta, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai sensi degli articoli 433 e 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni.

26. 7. Maura Cossutta, Saia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte dall'istituzione in cui è ricoverato, quali oneri verso terzi, vestiario, piccole spese personali e similari, ovvero alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

stiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento degli utenti delle residenze sanitarie anziani (RSA) è destinato all'azienda locale che ne ha disposto il ricovero.

26. 01. Novelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter provvedere alle proprie esigenze personali e similari, ovvero alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento è destinato all'azienda sanitaria locale che ne ha disposto il ricovero.

26. 02. Maura Cossutta, Saia.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3157. — SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI: NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI (APPROVATA DAL SENATO (5967) E ABBIANATE PROPOSTE DI LEGGE: BORGHEZIO ED ALTRI; CENTO ED ALTRI; CASCIO (1823-2283-2359)

(A.C. 5967 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: « si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. » sono sostituite dalle seguenti: « si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione ».

(A.C. 5967 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre

1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

(A.C. 5967 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

(A.C. 5967 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con

apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

(A.C. 5967 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

« Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

« Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

5. 1 (nuova formulazione). Michielon, Borghezio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire l'attuazione della legge e garantirne l'efficacia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone un monitoraggio degli spazi e dei locali idonei per lo svolgimento di attività lavorative e/o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali.

5. 2. Michielon, Borghezio.

(A.C. 5967 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: delle proiezioni degli stanziamenti iscritti con le seguenti: dello stanziamento iscritto.

6. 1. La Commissione.

(A.C. 5967 - Sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5967;

valutato che il medesimo è finalizzato ad includere nel novero dei soggetti svantaggiati ai fini degli incentivi per l'occupazione anche i detenuti e gli internati;

ricordato che, durante l'esame presso la Commissione di merito, il sottosegretario di Stato per la giustizia Corleone ha affermato che « il Governo guarda con estremo favore a tali iniziative parlamentari »;